



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n.46 del 25/01/2022 – 01/03/2022 Udienza pubblica del 25/01/2022
Massima: 1	Titolo Demanio marittimo - Questione di legittimità costituzionale in via principale – Ricorso proposto dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Intervento di ASSO.N.A.T. (Associazione nazionale approdi turistici), associazione di categoria senza scopo di lucro di cui sono membri società concessionarie della Regione ricorrente - Inammissibilità. Testo Viene dichiarato inammissibile l'intervento in giudizio di ASSONAT – Associazione nazionale approdi e porti turistici - poiché, per costante giurisprudenza della Corte, “il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando, per essi ed ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili” (Cfr. sentenze nn. 22/2021, 3/2021 e 56/2020).
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 100, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 10 bis, del decreto-legge 14/08/2020, n.104, convertito, con modificazioni, nella legge 13/10/2020, n. 126.
Massima: 2	Titolo Demanio marittimo - Questione di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso proposto dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale – Proroga generalizzata delle concessioni – Non fondatezza della questione. Testo Vengono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.100, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, nella



Avv. Giovanni Bologna

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

Tel 091.7074806 - - e.mail avvocatogenerale@regione.sicilia.it

	<p>legge 13 ottobre 2020, n. 126, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost.</p> <p>La disposizione impugnata richiama i commi 682 e 683 dell'art. 1 della legge n.145/2018 che dispongono una proroga generalizzata delle concessioni dei beni demaniali marittimi in essere fino alla fine del 2023 e la estendono anche alle concessioni lacuali, fluviali ed a quelle relative alla realizzazione ed alla gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, nonché ai rapporti aventi per oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.</p> <p>La disciplina sulle concessioni su beni demaniali investe diversi ambiti materiali, alcuni dei quali afferenti alle competenze legislative regionali, ma le disposizioni che prevedono proroghe ex lege o rinnovi automatici dei rapporti concessori, o che comunque incidono sulla durata degli stessi, necessariamente chiamano in causa la materia "tutela della concorrenza" che è di esclusiva competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione e che si pone come limite insuperabile rispetto alle competenze regionali (Cfr. sentenze nn. 10/21, 171/13, 213/11, 139/21 e 109/18).</p> <p>Tale competenza esclusiva consente al legislatore statale di intervenire con riguardo sia alle concessioni di beni demaniali di titolarità dello Stato (anche se amministrati dalla Regione), sia a quelle di beni demaniali di cui siano titolari altri enti territoriali.</p> <p>Parimenti e per i medesimi motivi, risulta non fondata la censura di violazione del principio di leale collaborazione, poiché esso presuppone un intervento dello stato in materie rientranti nella competenza legislativa primaria regionale.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 100, comma 1, del decreto-legge 14/08/2020, n.104, convertito, con modificazioni, nella legge 13/10/2020, n. 126.</p> <p>Parametri costituzionali Articoli 5, 117, terzo e quarto comma e 120 della Costituzione; Art. 4 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art. 1, commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018, n.145.</p>
Massima: 3	<p>Titolo Demanio marittimo - Questione di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso proposto dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Determinazione dei canoni delle concessioni demaniali marittime - Sospensione dei procedimenti amministrativi pendenti ed inefficacia dei relativi provvedimenti inerenti al pagamento dei canoni concernenti le concessioni demaniali marittime – Non</p>



Avv. Giovanni Bologna

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

Tel 091.7074806 - e.mail avvocatogenerale@regione.sicilia.it

	<p>fondatezza delle questioni.</p> <p>Testo Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 100, commi 2, 3, 4 e 5, del d.l. n. 104 del 2020, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 3, 81, 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., agli artt. 4 e 48 dello statuto reg. Friuli-Venezia Giulia, nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost.</p> <p>Specificatamente, i commi 2, 3 e 4 dell'art. 100 del d.l. n. 104/20, modificano i criteri per la determinazione dei canoni delle concessioni del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale per la realizzazione e gestione di strutture destinate alla nautica da diporto che si applicano retroattivamente anche alle concessioni in corso, con compensazione delle somme pagate in eccesso (2007/2020) rispetto a quelle da versare a partire dal 2021; il comma 5, del medesimo articolo, invece, prevede la sospensione dei procedimenti amministrativi per la riscossione dei suddetti canoni, nonché quelli incidenti negativamente sulla concessione a causa del mancato versamento dello stesso, con inefficacia dei provvedimenti già adottati e oggetto di contenzioso.</p> <p>La costante giurisprudenza della Corte in tema di demanio marittimo afferma che dirimente, ai fini della competenza a dettare norme in materia di determinazione dei canoni, è la titolarità del bene e non la titolarità di funzioni legislative od amministrative intestate alle Regioni in ordine all'utilizzazione dei beni stessi (Cfr. sentenze nn. 286/2004 e 94/2008). In attesa dell'effettiva attuazione del trasferimento di parte del demanio marittimo alle Regioni, questo criterio va confermato e sono quindi da escludersi le lamentate violazioni delle competenze legislative primarie della Regione.</p> <p>Per ciò che riguarda, invece, le concessioni relative a beni demaniali di titolarità regionale (demanio idrico, acque pubbliche, alvei e pertinenze, laghi e le opere idrauliche situati nel territorio regionale), le questioni sono parimenti non fondate a causa della clausola di salvaguardia di cui all'art. 113-bis del d.l.n. 104/2020.</p> <p>In sostanza i commi censurati trovano applicazione nei confronti delle concessioni relative ai beni del demanio marittimo statale, mentre devono essere ritenute inapplicabili rispetto ad demanio idrico e della laguna di Marano-Grado, trasferito alla Regione dalle norme di attuazione dello Statuto.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 100, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 14/08/2020, n. 104, convertito, con modificazioni, nella legge 13/10/2020, n. 126.</p> <p>Parametri costituzionali Artt. 4 e 48 dello statuto reg. Friuli-Venezia Giulia; Artt. 3, 5, 81, 117, terzo e quarto comma, 119 e 120 della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art. 3, comma 1, lett. b) del decreto-legge n. 400 del 1993, come convertito; Art. 9, comma 5, del decreto legislativo n.111 del 2004;</p>



Avv. Giovanni Bologna

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

Tel 091.7074806 - - e.mail avvocatogenerale@regione.sicilia.it

	<p>Art. 1, comma 677, lett. e), della legge 30/12/2018, n. 145; Art. 1, comma 484, della legge 28 dicembre 2015, n.208; Art. 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 265 del 2001; Decreto-legge n.73 del 2021; Decreto legislativo 28 maggio 2010, n.85.</p>
Massima: 4	<p>Titolo Demanio marittimo - Questione di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso proposto dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Definizione agevolata dei procedimenti giudiziari e amministrativi relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto - Non fondatezza delle questioni.</p> <p>Testo Vengono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.100, commi 7, 8, 9 e 10, del d.l. n. 104 del 2020, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 3, 81, 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., nonché agli artt. 4 e 48 dello statuto reg. Friuli-Venezia Giulia. Tali disposizioni impugnate consentono, mediante il versamento di un importo ridotto rispetto a quanto dovuto, la definizione agevolata dei procedimenti giudiziari e amministrativi relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto. Come da costante giurisprudenza della Corte, le discipline come quella in esame afferiscono alla materia "giurisdizione e norme processuali" di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione e tale competenza non viene meno solo per il fatto che i contenziosi in esame riguardino rapporti concessori disciplinati – almeno in parte – da norme regionali (Cfr. sent. n. 73 del 2018). Per la parte che attiene alla possibilità di definizione agevolata di procedimenti amministrativi (e non giudiziari) pendenti, occorre distinguere secondo che essi abbiano per oggetto concessioni di beni del demanio di titolarità statale, nel qual caso è lo Stato che può dettare disposizioni relative ad essi, od abbiano per oggetto concessioni di beni del demanio regionale, nel qual caso sarà operante la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 113-bis del decreto-legge n. 104 del 2020.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 100, commi 7, 8, 9 e 10, del decreto-legge 14/08/2020, n. 104, convertito, con modificazioni, nella legge 13/10/2020, n. 126.</p>



Avv. Giovanni Bologna

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

Tel 091.7074806 - - e.mail avvocatogenerale@regione.sicilia.it

	<p>Parametri costituzionali Art. 3, 81, 117, terzo e quarto comma e 119 della Costituzione; Artt 4 e 48 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art. 113-bis del decreto-legge n. 104 del 2020.</p>
Massima: 5	<p>Titolo Demanio marittimo - Questione di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso proposto dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Disciplina dei "marina resort" – Aliquota agevolata dell'IVA - Non fondatezza della questione.</p> <p>Testo Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 100, comma 10-bis, del d.l. n. 104 del 2020, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 81, 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., nonché agli artt. 4 e 48 dello statuto reg. Friuli-Venezia Giulia. La norma censurata, introduce, per i soli "diportisti" l'aliquota agevolata dell'IVA al 10% per la sosta ed il pernottamento nelle strutture ricettive di "Marina Resort", comportando, secondo la ricorrente, un effetto dannoso per il sistema economico regionale, spingendo i turisti a disertare tali strutture. Le censure non sono fondate poiché la disciplina dell'IVA – che è un tributo statale armonizzato a livello eurounitario – è di esclusiva competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 100, comma 10 bis, del decreto-legge 14/08/2020, n. 104, convertito, con modificazioni, nella legge 13/10/2020, n. 126.</p> <p>Parametri costituzionali Artt. 81, 117, secondo comma, lett e), terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione; Artt. 4 e 48 dello statuto reg. Friuli-Venezia Giulia;</p>

Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo

Visto: Avv. Bologna



Avv. Giovanni Bologna

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

Tel 091.7074806 - - e.mail avvocatogenerale@regione.sicilia.it